

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Giovanni de Crecchio - Presidente

dott.ssa Rosaria Papa - Consigliere

dott.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 4800/12 R.G., riservata in decisione all'udienza del 31 gennaio 2018 e vertente

TRA

L.F., c.f. (...), rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avvocato ..... con cui elettivamente domicilia in Napoli al .....

APPELLANTE

CONTRO

Condominio di S. M. n. 72 in N., c.f. (...), in persona dell'amministratore pro tempore C.L., elettivamente domiciliato in Napoli ..... presso lo studio dell'Avvocato ..... che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del giudizio interrotto

APPELLATO

E

R.A., c.f. (...), in proprio e quale procuratore generale di R.G., c.f. (...) e di R.A., c.f. (...), rappresentati e difesi dall'Avvocato ..... e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla ....., giusta procura alle liti rilasciata su atto separato di data 10 giugno 2016 depositata telematicamente

APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI

E

G.C., c.f. (...); B.L., c.f. (...); D.S.E., c.f. (...); S.F., c.f. (...) e T.V., c.f. (...), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla ..... presso lo studio dell'Avvocato ..... che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATI

E

T.A., c.f. (...), S.G., c.f. (...), S.A., c.f. (...), S.N., c.f. (...) e S.M. c.f. (...), in proprio e quali eredi di S.R., c.f. (...), tutti elettivamente domiciliati in Napoli ..... presso lo studio dell'Avvocato ..... che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in seguito a riassunzione

APPELLATI

E

B.M.E., c.f. (...) ed altri

APPELLATI - CONTUMACI

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli, XII sezione civile, n. 10616/2011 del 3 ottobre 2011 e depositata in pari data in materia di pretese dell'amministratore

#### Svolgimento del processo

L'iter processuale può essere riassunto sulla base della decisione impugnata nei termini che seguono.

L.F. agiva in giudizio nei confronti del Condominio del fabbricato in N. alla salita M. n. 72 chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 9.276,61 oltre interessi legali a far data dal 31.12.2003 al saldo assumendo di esserne creditore per l'attività di amministratore svolta. Deduceva, all'uopo, che il suo credito risultava dal bilancio consuntivo di spesa del 31.12.2003 e dalla situazione contabile ed economica del 15.03.2004, atti allegati al suo fascicolo.

Nel costituirsi il Condominio si opponeva all'avversa pretesa osservando che i bilanci condominiali ex adverso posti a fondamento della domanda erano di fatto inesistenti perché radicalmente nulle erano le delibere adottate dai condomini sotto l'amministrazione del L., avendo questi convocato alle assemblee persone prive della qualità soggettiva per parteciparvi e che il mandato da costui conferito ai suoi legali per ottenere decreti ingiuntivi non poteva essere riconosciuto come promanante dal Condominio. In via riconvenzionale domandava di essere manlevato per l'attività svolta dai ridetti legali.

Previa autorizzazione dell'istruttore, L.F. estendeva la lite ai singoli condomini; quelli tra loro che si costituivano, si opponevano alla domanda; taluni formulavano autonome riconvenzionali di manleva, di riconoscimento della propria qualità di creditori o di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I germani R. dichiaravano di dissociarsi dalla lite per avere provveduto, dopo la sua instaurazione, al pagamento del conguaglio del bilancio condominiale per l'anno 2003.

Esperito l'interrogatorio formale delle parti, con sentenza n. 10616/2011 del 3 ottobre 2011 e depositata in pari data, il Tribunale rigettava la domanda proposta dal L. in via principale e

dichiarava inammissibile quella proposta in via subordinata; rigettava la riconvenzionale del Condominio; dichiarava inammissibili le riconvenzionali dei condomini che le avevano proposte e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Per quel che rileva il primo giudice, disattese le eccezioni di nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi, affermava che l'estensione del contraddittorio ai singoli condomini - ancorché autorizzato - era avvenuto in difetto dei presupposti, essendo ognuno di loro già rappresentato dall'amministratore e, dunque, già parte in causa. Indi giudicava valida la costituzione in giudizio del Condominio benché non fosse stata depositata in atti la delibera autorizzativa alla lite, aderendo alla tesi per cui la legittimazione dell'amministratore ai sensi del comma 2<sup>a</sup> dell'art. 1131 c.c. - esclusiva o concorrente con quella dei condomini - non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale riguardanti parti comuni, mentre l'obbligo di riferirne in assemblea ha mera rilevanza interna, senza incidenza sui poteri rappresentativi processuali.

Nel merito, premesso che la domanda attorea fonda sulla delibera condominiale del 3 marzo 2004 con cui si era approvato il bilancio consuntivo di spesa al 31.12.2003 e sul passaggio delle consegne di data 18 marzo 2004 sottoscritto dal L. e dal nuovo amministratore, indicanti entrambi il credito del primo per la compiuta attività pari ad Euro 9.276,61, dava atto che con sentenza n. 271 del 2 - 9 gennaio 2008 il Tribunale di Napoli aveva annullato, a domanda del condomino A.M., tutte le delibere adottate nel periodo dell'amministrazione L., ossia quelle assunte tra il 1<sup>a</sup> febbraio 1999 ed il 19 ottobre 2004, inclusa quella approvativa del consuntivo suddetto. Pur volendo ritenere - poi - che il passaggio di consegna dal vecchio al nuovo amministratore del 18 marzo 2004 contenesse una promessa di pagamento ovvero una ricognizione del debito per l'attività dell'attore, ne limitava l'efficacia alla sola inversione dell'onere probatorio circa la sussistenza del rapporto fondamentale di talché, venuto meno il titolo giuridico, di per sé alcuna valenza poteva annettersi all'atto. Il tenore della domanda e il richiamo all'atto deliberativo, poi, non consentivano di percorrere la tesi del compenso per il mandato, ritenendo inammissibile la prova orale capitolata con le memorie istruttorie in quanto vertente su circostanze fattuali mai dedotte con la citazione.

Il Tribunale riteneva, invece, inammissibile la domanda formulata in via subordinata nella memoria ai sensi del 5<sup>a</sup> comma dell'art. 183 c.p.c. in danno sia del Condominio che dei singoli condomini e basata sull'art. 2041 c.c. che aveva sostituito in corso di causa la domanda di adempimento contrattuale originariamente proposta e - dunque - decisamente nuova.

Respingeva l'eccezione di invalidità della costituzione del Condominio per nullità altresì della delibera di nomina del nuovo amministratore in forza dell'istituto della prorogatio imperii.

Da ultimo valutava generica la riconvenzionale del Condominio e inammissibili perché tardive quelle dei condomini V., B., S. e L. perché tardivamente introdotte.

Negava, quanto alla richiesta di danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. oggetto di ulteriori riconvenzionali, l'esistenza di elementi per affermare che l'attore avesse agito con dolo o grave colpa.

Stante l'esito complessivo della lite, compensava integralmente tra le parti le spese.

Avverso tale sentenza ha proposto appello L.F., articolando i seguenti motivi:

- erronea valutazione negativa dell'estensione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, al contrario opportuna sia in quanto nell'assemblea del 3 marzo 2004 costoro avevano approvato il rendiconto dell'anno 2003 contenente il riconoscimento del credito dell'amministratore uscente, sia avendo il Condominio eccepito l'inesistenza di fatto dei bilanci condominiali sui quali fonda la domanda attrice per conseguenza della nullità, inesistenza e inefficacia delle delibere, ragion per la quale si rendeva necessaria l'azione diretta contro i condomini personalmente;
- errata valutazione della costituzione in giudizio del Condominio perché in violazione di quanto previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18331 del 06.08.2010, non avendo l'Ente di gestione mai versato in atti la delibera di preventiva autorizzazione all'amministratore a costituirsi in giudizio, né quella di ratifica della costituzione stessa;
- erronea valutazione nel merito nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, stante l'annullamento, con sentenza n. 271 pronunciata in data 29.01.2008, di tutte le delibere condominiali del Condominio in questione, inclusa dunque quella che aveva approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2003, "nessuna pretesa possa fondatamente avanzare l'attore in forza della stessa" e che "Non può esaminarsi nel merito la domanda, formulata in via subordinata nella memoria ex art. 183, comma 5<sup>^</sup>, c.p.c., dall'attore nei confronti sia del convenuto che dei chiamati in causa, volta ad ottenere l'indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c." per non essere intercambiabili l'azione generale di arricchimento e quella di adempimento contrattuale, "non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardando diritti per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità, di talché la sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra ... la proposizione di una domanda nuova,

come tale inammissibile ..."; omessa considerazione per il fatto che in caso di mancata (o tardiva) eccezione di novità si ha "acquisizione" della domanda nuova al processo, con rinvii alle pronunce della Suprema Corte, sez. II, 03.04.2002, n. 4769; idem 20.12.2001 n. 16063; idem 02.08.2007 n. 17007), come avvenuto nella fattispecie in cui il Condominio, nelle note autorizzate del 29.03.2005, senza nulla eccepire, forniva l'elenco dei condomini e depositava le visure ipotecarie loro relative mentre i condomini, una volta costituiti, avevano preso posizione nel merito della domanda;

- errata esclusione delle richieste istruttorie, puntualmente reiterate.

All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: "in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto il presente appello ragionevolmente accoglibile, dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio del convenuto Condominio, con la conseguente declaratoria di contumacia dello stesso e di nullità di tutta l'attività difensiva dallo stesso svolta, compresa la produzione in giudizio della sentenza n. 271 emessa dal Tribunale di Napoli in data 02.01.2008, con la quale è stata annullata, tra le altre, anche l'assemblea condominiale del 03.03.2004, contenente la delibera di approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2003 in base al quale l'attore fonda la domanda principale e, in accoglimento della suddetta domanda principale, in virtù di tale bilancio consuntivo e della situazione contabile relativa al periodo 01.01.2004 al 15.03.2004, nonché al verbale di passaggio delle consegne con il successivo amministratore Avv. ...., condannare il Condominio stesso, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, nei confronti dell'appellante della somma di Euro 9.276,61, oltre interessi dalla data del 31.12.2003 al soddisfo, cui va detratta la quota corrispondente ai sigg.ri L.R., L.V., L.C. e L.A. (quali eredi del defunto L.A.) per avere gli stessi, nelle more, provveduto a corrispondere la propria quota, nonché la quota di M.A., per un totale di Euro 7.905,26; in via alternativa, in accoglimento della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., condannare solidalmente i convenuti P.P. ed altri (quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore generale della germana R.A.), R.G. ed altri (con espressa esclusione, dunque, dei sigg.ri L.R., L.V., L.C. e L.A., quali eredi del defunto L.A., per avere gli stessi, nelle more, provveduto a corrispondere la propria quota e di M.A.), al pagamento, in favore dell'appellante, della somma che, in via equitativa, si quantifica in Euro 7.905,26, oltre interessi dalla data del 31.12.2003 al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario".

Si costituiva tempestivamente R.A., in proprio e quale procuratore generale dei germani G. e A., tutti nella qualità di eredi di G.G. per ribadire di avere già corrisposto la quota millesimale di loro

competenza nelle mani del nuovo amministratore con espressa richiesta di rimettere il tantundem al L.. Aggiungevano di essere stati impediti ad esprimere il proprio dissenso alla lite per non avere l'amministratore indetto una assemblea straordinaria ad hoc, determinandosi a resistere al giudizio senza alcuna delega. Per conseguenza concludevano affinché, nel caso di accoglimento dell'appello principale il Condominio fosse condannato a trasferire all'appellante quanto da loro già corrisposto, vinte in ogni caso le spese del giudizio.

All'udienza del 24 aprile 2013, alla quale si costituiva il Condominio e i condomini G. ed altri, la Corte disponeva la rinotifica nei confronti di alcuni appellati: L.V. ed altri.

Con ordinanza riservata del 20 marzo 2014 la Corte rinviava la causa all'udienza del 6 luglio 2016 per la precisazione delle conclusioni, segnalando all'appellante che l'atto di appello non sembrava (ri)notificato a L.V., così come chiesto ed autorizzato alla udienza precedente, invitando l'istante a documentare l'avvenuta notifica, nonché a chiarire la ragione del deposito della cartolina postale attestante una notifica all'Avvocato ..... quale procuratore della Coop. A. S.r.l., palesemente non parte in causa.

Alla successiva udienza del 6 luglio 2017 la causa era dichiarata interrotta per il decesso dichiarato di S.R..

Riassunto il giudizio, con D.P. del 4 novembre 2016 era fissata udienza al 15 febbraio 2017 e assegnato un termine per la notifica.

Con ordinanza riservata del 17 febbraio 2017 la Corte prendeva atto della nullità dell'atto come predisposto e passato per la notifica in quanto recante un decreto di fissazione diverso da quello reso (essendo stato allegato un provvedimento del Tribunale reso in diversa procedura). Per l'effetto, ne ordinava la rinnovazione, fissando nuova udienza al 12 maggio 2017.

All'udienza del 31 gennaio 2018, sulle conclusioni rassegnate a verbale, la Corte assumeva la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente va verificata la regolarità delle notifiche della citazione in riassunzione come rinnovata in confronto di:

- B.M.E., eseguita presso il difensore per lei costituitosi in primo grado: Avvocato .....
- V.M., eseguita presso il difensore per lei costituitosi in primo grado: Avvocato .....
- P.P., eseguita presso i difensori per lei costituitisi in primo grado: Avvocati .....
- L.V., eseguita presso il difensore per lui costituitosi in primo grado: Avvocato .....

- G.G., eseguita presso i difensori per lui costituitisi in primo grado: Avvocati .....
- S.A., eseguita presso i difensori per lei costituitisi in primo grado: Avvocati .....
- C.A., eseguita presso i difensori per lei costituitisi in primo grado: Avvocati .....
- M.A., eseguita presso i difensori per lei costituitisi in primo grado: Avvocati .....
- L.R., eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza che ne sia stata data prova.

Fermo il difetto di prova dell'avvenuta esecuzione delle formalità imposte dalla legge per il L. e della prova del buon esito della notifica (nulla essendo prodotto per ciò che lo riguarda), quanto agli ulteriori appellati, non costituitisi nel giudizio di appello né prima né dopo la sua interruzione, va rammentato il principio per cui la notificazione qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la decisione gravata. Vero è che la notificazione così erroneamente eseguita integra una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, di talché essa dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, comma 3<sup>^</sup>, 157, 64 c.p.c.; in argomento, Cassazione civile, sez. III, 26.09.2017, n. 22341; Cassazione civile, sezioni unite, 01.02.2006, n. 2197). Sennonché alcun ulteriore termine può essere concesso avendo la Corte già disposto in tal senso con il Provv. del 15 - 17 febbraio 2017 che ha accordato all'appellante che ne ha fatto richiesta un termine per la rinnovazione dell'atto e della sua notifica, atteso il vizio nell'indicazione della data dell'udienza stabilita per la prosecuzione del processo interrotto e della vocatio.

È noto come il codice (art. 330 comma 3<sup>^</sup> c.p.c.) ponga il limite di un anno alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi - oltre detto termine - la cessazione dell'incarico difensivo (Cassazione civile, sez. I, 15.02.2013, n. 3827).

Ebbene, al tempo della notifica dell'atto in riassunzione rinnovato (marzo 2017) l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (3 ottobre 2011) era abbondantemente trascorso.

Ciò premesso, l'assegnazione del termine per rinnovare l'atto e la sua notifica in confronto di tutti gli appellati (e non solamente in confronto di quelli verso cui l'appellante dichiarava non essere andata a buon fine) è stata accordata con la precisata ordinanza del 15 - 17 febbraio 2017 e l'indicazione del nuovo termine (12 maggio 2017) per provvedervi ha rivestito - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - carattere di perentorietà, di talché esso non può essere nuovamente assentito.

La conclusione non muterebbe neppure volendo ascrivere la richiesta al paradigma dell'art. 331 c.p.c. in ragione del litisconsorzio processuale occasionato dal simultaneus processus nel corso del primo grado del giudizio.

Il carattere di perentorietà deriva dal combinato disposto degli artt. 152, 153 e 331 c.p.c. che non ne consente rinnovazione, qualunque sia la causa del mancato rispetto del termine assegnato per procedere alla rinnovazione della notifica, essendo preminenti le ragioni di economia processuale e di rispetto dell'altrui diritto di difesa (Cassazione civile, 18.09.1996 n. 5572; Cassazione civile 10.07.1999 n. 7282; Cassazione civile 26.02.2001 n. 2756; Cassazione civile 29.04.2003 n. 6652).

L'ordine dato andava - quindi - osservato attraverso notifiche valide entro il termine perentorio assegnato (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 4861 del 07.03.2006; Cassazione civile, III sez., 5 luglio 2001 n. 9090; Cassazione civile, sez. II 23.07.2010 n. 17416; Cassazione civile, III sezione, 15.01.2007, n. 637; Cassazione civile, sez. I 16.11.2015 n. 23399 secondo la cui massima "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, posto che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notifica - attesa la unilateralità del procedimento notificatorio - avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto"; analogamente, Cassazione civile sentenza n. 2298/2017 che ha giudicato esiziale per la sorte del giudizio ulteriore attesa incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo).

Per l'effetto, l'appello proposto va dichiarato inammissibile.

La pronuncia assorbe ogni questione di merito e l'appello incidentale condizionato dei germani R.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo quanto alle parti costituite. Nulla per le spese ai contumaci.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

dichiara inammissibile l'appello proposto da L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XII sezione civile, n. 10616/2011 del 3 ottobre 2011;



condanna parte appellante alle spese del grado in favore di ogni parte costituita nella misura che liquida in Euro 3.750,00 oltre accessori di legge, da distrarre all'Avvocato ..... per quanto di sua ragione;

nulla per le spese agli appellati contumaci.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018.